C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)
P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero* ***25 del 15 settembre 2026***

In breve

1 **Scioglimento della società di persone e accesso al forfetario per il socio superstite**

2 **Quadro RR: è qui che si decide la sorte dei contributi INPS a credito**

3 **Acqua e caffè in ufficio: quando (e se) diventano un problema fiscale**

Approfondimenti

1 **Autoveicoli a uso promiscuo – prima parte**

2 **Testo Unico Iva 2027: la mappa degli adempimenti operativi per imprese e professionisti**

3 **Il documento di trasporto: funzione probatoria, adempimenti e criticità operative**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto
Dott.ssa Beatrice Gitto
Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa 3

L'Agenzia interpreta 22

Il Giudice ha sentenziato 25

In breve 32

Scioglimento della società di persone e accesso al forfetario per il socio superstite 32

Quadro RR: è qui che si decide la sorte dei contributi INPS a credito 35

Acqua e caffè in ufficio: quando (e se) diventano un problema fiscale 37

L'Approfondimento 40

Autoveicoli a uso promiscuo – prima parte 40

L'Approfondimento 48

Testo Unico IVA 2027: la mappa degli adempimenti operativi per imprese e professionisti 48

L'Approfondimento 54

Il documento di trasporto: funzione probatoria, adempimenti e criticità operative 54

Flash di stampa

Dichiarazione IMU telematica	IL SOLE 24 ORE 8.9.2026	Il decreto attuativo della riforma dei tributi locali (D.Lgs. 147/2026) stabilisce che la dichiarazione Imu si presenta solo in via telematica entro il 30.06 di ogni anno. Per la tassa rifiuti il termine di denuncia è anticipato: non più il 30.06 dell'anno successivo, ma 90 giorni dall'occupazione dell'immobile. In caso di contenzioso sulla rendita catastale restano sospesi, fino alla conclusione del giudizio, sia i termini per il rimborso dell'Imu versata in eccesso sia quelli per l'accertamento, senza sanzioni, della maggiore imposta dovuta.
Accertamento esecutivo per entrate regionali	IL SOLE 24 ORE 8.9.2026	L'art. 8 del decreto attuativo della riforma dei tributi degli enti territoriali (D.Lgs. 147/2026) introduce l'accertamento esecutivo per le entrate regionali, per gli atti emessi dal 1.01.2027 anche se riferiti ad annualità pregresse. La disciplina si allinea così a quella di Comuni e Province, dove lo strumento opera dal 2020 (L. 160/2019), con una differenza: per le Regioni riguarda le sole entrate tributarie, mentre per i Comuni comprende anche quelle patrimoniali. Restano escluse le entrate gestite dall'Agenzia delle Entrate (Irap e addizionale regionale Irpef), già soggette alle regole dei tributi erariali che da tempo prevedono tale provvedimento. Per il bollo auto, va segnalato che molte Regioni contestano le omissioni direttamente con cartella di pagamento, anziché con l'accertamento.
Riscossione entrate regionali	IL SOLE 24 ORE 8.9.2026	Il D.Lgs. 147/2026 consente alle Regioni di affidare a terzi la gestione delle proprie

		entrate, ma solo a soggetti iscritti in un apposito albo di prossima istituzione presso il dipartimento delle Finanze.
Ultima finestra di presentazione del mod. 730/2026	ITALIA OGGI 7.9.2026	Entro il 10.10.2026 si può chiedere al sostituto d'imposta di non trattenere il secondo acconto o di ridurlo; entro il 26.10.2026 si trasmettono i 730 integrativi a favore (maggior credito o minor debito). Le modifiche a sfavore richiedono invece il modello Redditi 2026. Fino al 31.03.2027 restano monitorati i 730/2026 con rimborso sospeso dall'Agenzia delle Entrate per incongruità tra i dati dichiarati e quelli in suo possesso: in tali casi può controllare entro 4 mesi dalla scadenza di trasmissione e trattenere il rimborso fino a 6 mesi dalla stessa data.
Differenziale positivo per acquisto di bonus edilizi	ITALIA OGGI 7.9.2026	L'art. 3 D.Lgs. 148/2026 assoggetta a imposta sostitutiva del 26% il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo di acquisto dei bonus edilizi acquisiti dai professionisti, qualificandolo come reddito di lavoro autonomo, con rilevanza anche previdenziale. Viene così superata sia la tassazione alle aliquote marginali Irpef sia l'ipotesi, prevista nelle precedenti versioni della disciplina, di collocarlo tra i redditi diversi. Le nuove regole valgono per i crediti acquistati dal 12.08.2026, ma una previsione transitoria ne consente l'estensione a quelli acquistati dal periodo d'imposta 2024.
Rimborso dell'Iva assolta in altri Paesi UE	ITALIA OGGI 7.9.2026	Scade il 30.09.2026 il termine per chiedere il rimborso dell'Iva assolta nel 2025 su acquisti effettuati in un Paese Ue diverso da quello di stabilimento. Il termine non slitta al primo giorno lavorativo successivo, essendo fissato direttamente dall'art. 15 della direttiva 2008/9/CE, secondo cui la

		richiesta va presentata allo Stato membro di stabilimento «al più tardi il 30.09 dell'anno civile successivo al periodo di riferimento». Entro la stessa data possono chiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia gli operatori stabiliti in Paesi extra Ue legati al nostro da accordi di reciprocità. Una segnalazione: il 30.09.2026 cade di mercoledì, non di domenica — ho perciò tolto il riferimento al giorno, ma se nel testo originale serviva conservarlo, verifica la data.
Affitto d'azienda	ITALIA OGGI 7.9.2026	L'art. 2562 c.c. si limita a estendere all'affitto d'azienda la disciplina dell'usufrutto d'azienda dettata dall'art. 2561. La Cassazione ha ribadito che il contratto può riguardare anche solo una parte dei beni aziendali, purché resti un'organizzazione autonoma e funzionale idonea all'esercizio dell'impresa: il godimento di singoli beni produttivi, privo di tale organizzazione, non configura affitto d'azienda. Sul piano operativo, l'affittuario acquisisce il diritto di godimento e gestione dell'azienda per la durata del contratto, mentre il concedente ne mantiene la titolarità e rileva i canoni come corrispettivo. I canoni, da rilevare per competenza a prescindere dall'incasso, costituiscono per il concedente componenti positivi in voce A.5 del conto economico («Crediti verso affittuario» a «Canoni per affitto d'azienda») e per l'affittuario componenti negativi in voce B.8 («Canoni passivi per affitto d'azienda» a «Debiti verso concedente»).
Società in liquidazione e ammortamento	IL SOLE 24 ORE 8.9.2026	Il nuovo Oic 5 — applicabile ai bilanci di liquidazione degli esercizi che iniziano dal 1.01.2027, o facoltativamente dal 1.01.2026 — prevede ai paragrafi 41 e 45 che, nelle società in liquidazione prive di attività in continuazione, le immobilizzazioni

		immateriali e materiali siano valutate al minore tra il valore netto contabile all'avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione, senza più essere ammortizzate perché recuperabili tramite cessione. L'impostazione è coerente con la prospettiva liquidatoria, in cui le attività rilevano per il valore di realizzo e non per la capacità di produrre reddito, ma può creare criticità di rappresentazione quando un cespite resti in uso per completare la liquidazione.
Iscro per i professionisti	IL SOLE 24 ORE 8.9.2026	Il decreto Lavoro-Mef appena firmato automatizza la gestione dell'Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per le partite Iva della Gestione Separata Inps iscritte alla piattaforma Siisl. Se entro 3 mesi dalla firma del Patto il beneficiario non avvia un corso di aggiornamento certificato, il sistema lo segnala ai Centri per l'impiego per la convocazione; il Ministero monitora la partecipazione con un bollettino annuale.
Formazione continua dei revisori legali	IL SOLE 24 ORE 8.9.2026	Con la circolare n. 15/2026 il Ministero dell'Economia ha fornito indicazioni sulla formazione continua dei revisori legali per il triennio 2026-2028, precisando che i crediti formativi sono riconosciuti anche per l'attività di docenza e che gli enti formatori dovranno comunicare i crediti almeno trimestralmente.
Agevolazioni settore turistico per investimenti digitali e sostenibili	ITALIA OGGI 7.9.2026	Con D.D. 18.06.2026 il Ministero del Turismo ha definito le modalità di erogazione dei finanziamenti per progetti di investimento da 1 a 15 milioni di euro volti a sviluppare l'offerta turistica, favorendo destagionalizzazione dei flussi, digitalizzazione dell'ecosistema, filiere turistiche, criteri Esg e turismo sostenibile.

		Alberghi, ristoranti, B&B, campeggi, appartamenti vacanze, villaggi turistici, centri termali, parchi, stabilimenti balneari, discoteche e organizzatori di fiere e convegni potranno ottenere un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino al 65% della spesa per investimenti digitali e sostenibili.
Rilevanza delle opere accessorie nel Superbonus	ITALIA OGGI 9.9.2026	Le opere accessorie o preparatorie ammesse al Superbonus devono essere giustificate da natura, entità, durata dei lavori e prezzi di riferimento. • Importi sproporzionati rispetto all'effettiva consistenza dell'intervento sono contestabili dal Fisco, anche in assenza di una norma o di prassi che fissi una percentuale massima di incidenza. • È il caso tipico dei ponteggi, voce spesso di peso rilevante nei cantieri Superbonus e oggi sotto crescente attenzione.
Credito d'imposta per gasolio autotrasportatori	IL SOLE 24 ORE 9.9.2026	Il credito d'imposta sul gasolio per autotrasportatori può essere richiesto fino al 15.09.2026. L'istanza va inviata sulla piattaforma online dell'Agenzia delle Dogane dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, autenticato con SPID o CIE. Autenticazione e autorizzazione all'accesso non sono delegabili.
Nuovo taglio delle accise sul gasolio	IL SOLE 24 ORE 9.9.2026	Visto il nuovo rialzo del prezzo del petrolio, il Governo starebbe valutando un ulteriore taglio delle accise sul gasolio (prorogato di una quindicina di giorni), seguito da un meccanismo trimestrale di aiuti selettivi per coprire ottobre, novembre e dicembre.

Ravvedimento tributi locali	IL SOLE 24 ORE 9.9.2026	Il D.Lgs. 147/2026 consente di regolarizzare con ravvedimento le violazioni sui tributi locali anche dopo aver ricevuto questionari di richiesta documenti o schemi di atto dei Comuni. La novità si applica dal 12.08.2026, data di entrata in vigore, ma vale anche per le violazioni commesse in precedenza e non ancora accertate.
Erogazione dell'Iscro e percorsi di aggiornamento	IL SOLE 24 ORE 9.9.2026	Un decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia aggiorna il D.M. 24.03.2022 per attuare il D.L. 60/2024, che lega l'erogazione dell'ISCRO alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. • La gestione operativa della formazione dei beneficiari passa dalle Regioni al SIISL: presa in carico, scelta dei percorsi, gestione delle informazioni e monitoraggio. • Il percorso di aggiornamento va avviato entro 90 giorni; decorso il termine senza avvio, il SIISL informa il centro per l'impiego, che può attivare monitoraggio e orientamento individuale.
Passaporto digitale UE dei prodotti immessi sul mercato	ITALIA OGGI 9.9.2026	Il nuovo Codice doganale, approvato dal Consiglio UE il 3.09.2026, introduce il passaporto digitale dei prodotti immessi sul mercato UE: un contenitore di informazioni sui beni volto a rafforzare la trasparenza della supply chain e la conformità alle normative europee, a tutela dei consumatori. Le regole si applicheranno dal 18.02.2027 ad alcuni beni di grandi dimensioni; per gli altri prodotti si attendono norme di dettaglio, con priorità già annunciate per ferro e acciaio, alluminio, tessili, pneumatici, mobili e materassi.

		• Dal 20.07.2026 la Commissione europea ha aperto l'accesso online al registro del passaporto digitale UE, con un ambiente di prova per le aziende. • Gli obblighi riguarderanno tutti i beni coperti dal regolamento ESPR (Reg. UE 2024/1781), comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i prodotti connessi all'energia.
Sequestrabili i lingotti del "compro oro"	IL SOLE 24 ORE 9.9.2026	Con l'ordinanza 8.09.2026, n. 33016 la Cassazione ha confermato il sequestro probatorio di lingotti a un compro oro indagato per esercizio abusivo della professione (art. 4 L. 7/2000). L'attività del compro oro, come definita dall'art. 1, lett. b), d) e o), D.Lgs. 92/2017, consiste nella sola compravendita o permuta di oggetti preziosi usati: ne restano esclusi il commercio di lingotti da investimento e qualsiasi lavorazione o creazione autonoma di lingotti.
Ruolo degli esperti catastrofali	IL SOLE 24 ORE 9.9.2026	In audizione alla Camera l'Ordine degli ingegneri ha segnalato criticità nel carattere provvisorio delle disposizioni sull'ordinamento degli esperti catastrofali. Propone di rendere permanente l'iscrizione diretta al Ruolo degli esperti catastrofali per i professionisti ordinistici, nei limiti delle competenze attribuite dalle rispettive norme professionali.
Omessa dichiarazione Iva e liquidazione automatizzata dell'imposta	IL SOLE 24 ORE 10.9.2026	Dal nuovo art. 54-bis.1 D.P.R. 633/1972 sembrerebbe doversi escludere l'effetto retroattivo: la liquidazione automatizzata dell'IVA in caso di omessa dichiarazione

		dovrebbe quindi applicarsi solo alle dichiarazioni da presentare dal 1.01.2026. L'omessa dichiarazione è stata estesa anche al caso in cui la dichiarazione sia presentata, ma priva delle informazioni idonee a determinare l'imposta dovuta.
Controlli automatizzati per reati di omesso versamento Iva e ritenute	IL SOLE 24 ORE 10.9.2026	Entro il 30.09.2026 l'Agenzia delle Entrate dovrà comunicare gli esiti dei controlli automatizzati rilevanti per i reati di omesso versamento di ritenute e IVA, come previsto dal D.Lgs. 87/2024. I contribuenti potranno così conoscere il debito da liquidazione e attivare, entro il 31.12.2026, una rateazione idonea a incidere sulla configurabilità del reato.
Nuove scadenze per la detrazione Iva e conseguenze sull'integrativa	IL SOLE 24 ORE 10.9.2026	L'art. 12 D.Lgs. 148/2026 modifica gli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972: la detrazione IVA può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, e la registrazione degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2° anno successivo alla ricezione della fattura. La formulazione più ampia della norma ridimensiona le recenti conclusioni dell'Agenzia delle Entrate sull'uso delle integrative a favore per detrarre l'IVA in via postuma.
Scadenze delle rottamazioni	IL SOLE 24 ORE 10.9.2026	Entro il 30.09.2026 va versata inderogabilmente la seconda rata della rottamazione-quinquies, anche da chi ha saltato la rata di luglio e vuole restare nella procedura agevolata. Entro il 15.10.2026 l'Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibili i prospetti dei carichi potenzialmente definibili ai

		contribuenti dei Comuni che hanno aderito all'estensione della rottamazione-quinquies ai tributi locali; le domande di adesione si presentano dal 16.10.2026 al 15.12.2026. Entro il 30.11.2026 va versata una delle rate della rottamazione-quater, con 5 giorni di tolleranza.
Monitoraggio costi black list ai fini della dichiarazione dei redditi	IL SOLE 24 ORE 10.9.2026	In vista della scadenza dichiarativa, contribuenti e imprese con costi sostenuti presso fornitori domiciliati in Stati che l'Unione Europea considera "non cooperativi" ai fini fiscali dovranno compilare il quadro RF, evidenziando separatamente i costi di cui si chiede la deduzione. Per il periodo d'imposta 2025 i Paesi da monitorare sono 11: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Federazione russa, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini USA e Vanuatu. Dalla prossima dichiarazione i costi da Figi e Trinidad e Tobago rilevano solo se sostenuti fino al 5.03.2026, mentre per Vietnam e Turks e Caicos l'obbligo scatta dal 6.03.2026.
Sismabonus per abitazione principale	IL SOLE 24 ORE 10.9.2026	Con la L. 199/2025 sono state prorogate anche alle spese del periodo d'imposta 2026 le detrazioni "maggiorate": 50% per recupero edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico sulle abitazioni principali, 36% per gli stessi interventi su immobili diversi. La circolare n. 8/E/2025 ha precisato che, per l'aliquota al 50%, il contribuente deve essere titolare dell'immobile all'inizio dei lavori e l'immobile deve risultare abitazione principale al loro termine.

		Per il sismabonus acquisti e la detrazione per box auto pertinenziale, dove il requisito dell'abitazione principale non è verificabile al "termine dei lavori", l'Agenzia delle Entrate consente di destinare l'immobile a tale uso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo anno di fruizione della detrazione. Chi ha acquistato nel 2025 dovrà quindi adibirlo ad abitazione principale entro il 31.10.2026, pena l'applicazione del 36% in luogo del 50%. Le stesse considerazioni valgono per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati ex art. 16-bis, c. 3 TUIR.
Non soggetta ad Iva la somma di denaro corrisposta nell'accordo transattivo	ITALIA OGGI 10.9.2026	L'AIDC, nella norma di comportamento n. 239/2026, dissente dalla tesi dell'Agenzia delle Entrate e sostiene che la somma corrisposta alla controparte in un accordo transattivo, affinché desista dal proseguire o instaurare una lite giudiziaria, non è soggetta a IVA: non può considerarsi corrispettivo di una prestazione di servizi (obbligazione di non fare o permettere), mancando la fornitura di un servizio che comporti un consumo, presupposto economico necessario per l'imposta. Nella risposta a interpello n. 145/2021 — e in linea con Assonime, circolare n. 26/2021 — l'Agenzia ha invece ritenuto che la somma versata in esecuzione di accordi transattivi con effetto novativo costituisca il corrispettivo dell'impegno a rinunciare a ogni ulteriore pretesa, ossia di un obbligo di non fare/permettere rilevante ai fini IVA.
Dal 21.09 domanda di bonus conciliazione vita-lavoro	IL SOLE 24 ORE 10.9.2026	Dal 21.09.2026, tramite la piattaforma Restart, le imprese che superano il test online di pre-screening (autovalutazione) su

		conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it potranno presentare domanda di contributo a fondo perduto. Le risorse ammontano a 7,5 milioni di euro: 3,25 milioni per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher e 4,25 milioni per i servizi di certificazione.
Scioglimento d'ufficio delle società cooperative	ITALIA OGGI 10.9.2026	Lo scioglimento d'ufficio (o per atto dell'autorità) delle società cooperative non è una procedura concorsuale e non presuppone lo stato di insolvenza. Scatta per inattività, mancato deposito dei bilanci per un biennio o impossibilità di perseguire lo scopo mutualistico, nell'ambito delle periodiche operazioni sanzionatorie e di "pulizia" del Registro delle imprese gestite dal MIMIT per eliminare gli enti non più attivi. L'effetto immediato del provvedimento è la perdita della personalità giuridica della cooperativa, con cancellazione diretta dal Registro delle imprese e dall'Albo nazionale delle società cooperative.
Polizza catastrofale per agevolazione Smart&Start Italia	ITALIA OGGI 10.9.2026	Il D.M. MIMIT 16.07.2026 modifica le disposizioni per la concessione delle agevolazioni Smart&Start Italia (D.M. 24.09.2014), lo strumento nazionale di incentivazione delle start-up innovative gestito da Invitalia: l'accesso è ora consentito alle sole imprese in possesso di polizza catastrofale.
Concordato preventivo biennale e decadenza dal piano di rateazione	IL SOLE 24 ORE 11.9.2026	Il D.Lgs. 148/2026 stabilisce che, dal biennio 2026-2027, non si decade più dal concordato preventivo biennale in presenza di debiti tributari per il mancato rispetto di un piano di rateazione o per il venir meno di una sospensione che comporti il superamento della soglia di 5.000 euro. In precedenza l'efficacia del

		CPB restava subordinata al regolare pagamento delle rate: la decadenza dal piano faceva rivivere la causa di blocco originaria e, a cascata, determinava la decadenza dal concordato. Con la modifica dell'art. 22 il rischio è rimosso: basterà essere in regola con il piano di rateazione in corso alla data di adesione per perfezionare il CPB (la causa di esclusione resta), senza dover monitorare quanto accade in seguito.
Selezione certificatori Tax Control Framework	IL SOLE 24 ORE 11.9.2026	Con l'informativa 10.09.2026, n. 113, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha comunicato le date per la selezione dei certificatori del tax control framework. Gli iscritti che hanno completato i percorsi formativi richiesti per l'elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato TCF (D.M. 212/2024) potranno sostenere il test di valutazione a distanza, su piattaforma dedicata, in 5 tornate: 18.09, 15.10, 2.11, 18.11 e 11.12.2026. Per iscriversi occorre registrarsi al link dedicato e selezionare modulo, data e orario tra quelli disponibili. È richiesto il "check requirements" del computer utilizzato per l'esame; completata la verifica si riceve una e-mail con le istruzioni. La procedura, esclusa la registrazione, va ripetuta per ogni modulo.
Attività di accertamento dell'INPS dopo la pausa estiva	ITALIA OGGI 11.9.2026	Con il messaggio n. 2775/2026 l'INPS ha annunciato la ripresa, dopo la pausa estiva, dell'attività di riscossione, con l'emissione degli avvisi bonari relativi alle rate di contribuzione fissa in scadenza ad agosto e novembre 2025 e a febbraio 2026 per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Gli avvisi sono disponibili nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti"; l'INPS invia inoltre una e-mail di alert al titolare della posizione contributiva e

		all'intermediario che abbiano comunicato un indirizzo di posta elettronica.
Impianti a fonti rinnovabili e capacità di rete	ITALIA OGGI 11.9.2026	Il D.L. 21/2026 ha modificato il quadro normativo sugli impianti a fonti rinnovabili, riformando le modalità di accesso alla capacità di rete: l'assegnazione definitiva è ora subordinata all'effettiva maturità autorizzativa dei progetti e non più all'ordine cronologico delle richieste. Nel valutare un nuovo sito, gli operatori dovranno inoltre disporre di maggiori informazioni sulla disponibilità di capacità di rete e sugli interventi di sviluppo programmati.
Rentri tra sanzioni e formulario elettronico	IL SOLE 24 ORE 11.9.2026	Dal 15.09.2026 sarà sanzionata l'omessa o incompleta trasmissione al Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dei dati dei formulari, esclusi errori materiali e violazioni formali. Le sanzioni amministrative vanno da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi. Dal 16.09.2026 il formulario introdotto dal RENTRI dovrà essere tenuto esclusivamente in formato elettronico.
Controlli sul Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 12.9.2026	Il Ministero del Lavoro, con il decreto direttoriale 198/2026, ha pubblicato i modelli per i controlli sugli enti del Terzo settore. I controlli ordinari sono redatti dagli Uffici Runts e dai Csv iscritti nell'elenco e documentano le verifiche periodiche sull'Ets. I controlli straordinari, di competenza esclusiva degli Uffici Runts, riguardano esigenze istruttorie specifiche o il social bonus. Il verbale di mancato controllo attesta invece l'irreperibilità dell'ente, proponendone la cancellazione dal Registro. A questi si affiancano i controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate,

		competente sulle norme del Codice del Terzo settore con risvolti fiscali (assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione utili, requisiti per le agevolazioni). La riforma prevede un flusso informativo tra Agenzia e Uffici Runts per garantire una vigilanza coordinata.
Cooperative compliance	IL SOLE 24 ORE 12.9.2026	Le società nel regime di adempimento collaborativo valgono oltre 1.000 miliardi. Il regime offre alle imprese aderenti la possibilità di investire in un quadro di maggiore prevedibilità e stabilità con le Entrate.
Bonus edilizi e bonus mobili nella legge di Bilancio 2027	IL SOLE 24 ORE 13.9.2026	Il Governo valuta il ritorno dell'ecobonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi, solare termico, schermature e cappotti, nell'ambito della flessibilità di bilancio da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Un premio rispetto agli attuali sconti fiscali, che segnerebbe un ritorno al passato. Nella manovra rientra anche il rinnovo di agevolazioni esistenti, come il bonus mobili.
Intimazione di pagamento	ITALIA OGGI 12.9.2026	Una nuova ondata di intimazioni di pagamento sta raggiungendo molti contribuenti italiani, chiamati a regolarizzare la propria posizione entro soli 5 giorni, decorsi i quali l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può riattivare l'esecuzione forzata. A differenza dei 60 giorni ordinari della cartella, questa finestra ridottissima impone decisioni immediate. Disciplinata dall'art. 50 Dpr 602/1973, l'intimazione di pagamento è notificata quando, trascorso oltre un anno dalla cartella senza avvio dell'esecuzione, si ordina di adempiere entro 5 giorni. Non è un semplice sollecito, ma l'ultimo atto prima

		dell'espropriazione forzata: può precedere il pignoramento di conti correnti, crediti commerciali, stipendi o pensioni. Per un'impresa l'impatto può essere immediato: il blocco di conto corrente o crediti può sottrarre liquidità necessaria per dipendenti, fornitori, imposte e rate bancarie, mettendo in crisi anche un'azienda economicamente sana.
Tax Control Framework	ITALIA OGGI 12.9.2026	Il Tax Control Framework, quale area del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nel governare la variabile fiscale deve presidiare anche il possibile coinvolgimento in frodi fiscali. Ne consegue l'esigenza di una sua effettiva integrazione con il Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, sui perimetri sovrapponibili. Su questo interviene l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2026 (parte speciale, par. 3.1). La prevenzione delle frodi rientra negli impegni del Codice di Condotta ex D.M. 29.04.2024 (2.8) e integra la strategia fiscale (Linee Guida AdE TCM, par. 5 c); tale integrazione permea l'intera disciplina attuativa, in particolare l'architettura generale del Tax Compliance Model (Linee Guida, par. 6.4-6.8), la policy sul rischio interpretativo e i controlli "company level" (Allegati 1 e 2 alle Linee Guida).
Nuova disciplina del sistema dei finanziamenti alle start-up innovative	ITALIA OGGI 12.9.2026	Il decreto 13.07.2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiorna le regole del finanziamento agevolato "Smart&Start Italia", aprendo alle imprese estere e agli investitori anche extra Ue, semplificando la valutazione dei piani d'impresa e modificando le regole per la trasformazione del prestito in contributo a fondo perduto. Il tutoraggio tecnico-gestionale viene esteso alle start up costituite da non più di 36 mesi (anziché

		12), tra i requisiti d'accesso entra l'obbligo assicurativo contro calamità ed eventi catastrofali, e per i piani d'impresa sotto 250.000 euro sono previsti criteri di valutazione semplificati.
Incentivi a sostegno dell'imprenditoria	ITALIA OGGI 12.9.2026	Dopo il riordino degli incentivi, che ha eliminato decine di micro-misure, restano cinque gruppi di aiuti statali alle imprese gestiti dal Mimit. Come evidenzia la circolare Assonime 11.09.2026, n. 21, il D.Lgs. 138/2026 (in vigore dal 18.08.2026) ha mantenuto il sostegno ai contratti di sviluppo, agli Ipcei, al Fondo per il venture capital, al Fondo di garanzia per le Pmi, alla Nuova Sabatini e ai finanziamenti agevolati per l'aerospazio (L. 808/1985). È stato inoltre istituito un "contenitore", il Fondo per la crescita sostenibile (D.L. 83/2012), che diventa lo strumento centrale del Mimit dopo l'abrogazione delle misure minori, articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione (che mantiene gli Ipcei); start-up d'impresa (comprese cooperative e imprenditoria giovanile/femminile); investimenti per la transizione verde e digitale (che mantiene i Contratti di sviluppo); accesso al credito e al mercato dei capitali (che mantiene il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali). I decreti Mimit che definiranno la disciplina delle diverse sezioni del Fondo saranno adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2027, salvo proroghe.
Iva in edilizia	IL SOLE 24 ORE 14.9.2026	Nell'individuare la corretta aliquota Iva sui lavori edilizi, spesso si fa riferimento generico alla "ristrutturazione", mentre è fondamentale la precisa qualificazione dell'intervento secondo le definizioni del Testo Unico dell'edilizia (art. 3 Dpr 380/2001). È quindi consigliabile che la

		pratica edilizia richiami esplicitamente la tipologia dei lavori e la relativa norma: se l'impostazione fiscale è coerente con il titolo edilizio, difficilmente vi saranno contestazioni dal Fisco. Per il reverse charge nel settore edile, gli errori di aliquota possono riguardare gli acquisti di fabbricati con opzione per l'imposizione Iva del cedente o le prestazioni rientranti nell'art. 17, c. 6, lett. a) e a-ter) Dpr 633/1972: spetta al cessionario/committente, quale debitore d'imposta, individuare la corretta misura del tributo una volta accertata l'inversione contabile.
Nuovo ravvedimento speciale solo per chi rinnova l'adesione al CPB	IL SOLE 24 ORE 14.9.2026	Il ravvedimento speciale legato all'opzione per il concordato preventivo biennale (art. 29 D.Lgs. 148/2026) ricalca opportunità simili del passato, ma con un vincolo importante: la sanatoria per il 2020-2023 è riservata ai soggetti Isa che "rinnovano l'adesione" per il biennio 2026-2027. Diversamente dal passato, quindi, non basta aderire al Cpb entro il 2.11.2026: occorre aver già aderito anche per il biennio 2024-2025.
Controlli sui crediti d'imposta formazione 4.0	IL SOLE 24 ORE 14.9.2026	L'Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui crediti d'imposta formazione 4.0, ma in alcuni casi con un'impostazione restrittiva discutibile: certi uffici richiedono, pena il disconoscimento, che alla formazione si accompagnino investimenti in beni strumentali 4.0 agevolabili con il credito Transizione 4.0. Secondo l'Agenzia, se l'impresa forma il personale su tecnologie abilitanti senza aver acquisito i beni cui quelle competenze si riferiscono, la formazione non sarebbe "vera" né riconducibile al Piano Impresa 4.0, e quindi non meriterebbe il credito.

Cessione di quote	IL SOLE 24 ORE 14.9.2026	Nel passaggio generazionale delle imprese familiari, i profili fiscali variano a seconda della scelta effettuata. Nel trasferimento alle nuove generazioni rilevano soprattutto le imposte indirette, in particolare l'imposta sulle successioni e donazioni. L'esenzione per i trasferimenti a coniuge e discendenti di aziende, quote e azioni richiede: per aziende o rami, la prosecuzione dell'attività per almeno 5 anni; per quote e azioni di società di capitali, l'acquisizione o integrazione del controllo di diritto (art. 2359 c.c.), da mantenere per 5 anni; per altre quote sociali, il mantenimento della titolarità per 5 anni. Nelle riorganizzazioni finalizzate a eventi di realizzo sono invece centrali le imposte dirette e la scelta tra cessione d'azienda e cessione di partecipazioni. In quest'ultimo caso rileva soprattutto l'applicabilità della participation exemption, che esenta da Ires il 95% della plusvalenza per le società di capitali (art. 87 Tuir): è quindi essenziale verificare per tempo i requisiti Pex. Sull'allocazione tra le immobilizzazioni finanziarie, la Cassazione (ordinanza n. 11695/2026) ha precisato, in ottica antielusiva, che non conta solo la durata dell'investimento ma soprattutto la sua destinazione strategica, desumibile dalle decisioni degli amministratori e dalla concreta capacità della società di detenerlo nel lungo periodo.
Assegno di separazione e assegno divorzile	IL SOLE 24 ORE 14.9.2026	Fino alle sentenze della Cassazione n. 11504/2017 e n. 18287/2018, l'assegno di separazione e quello divorzile erano governati dal criterio del tenore di vita matrimoniale, per cui la crisi del matrimonio non doveva incidere sul livello economico maturato durante la vita coniugale. Con la sentenza n. 11504/2017 tale criterio viene abbandonato per l'assegno divorzile, affermandone la funzione esclusivamente

assistenziale, dovuto solo al coniuge privo di mezzi sufficienti per l'indipendenza economica. Con la n. 18287/2018 si attribuisce all'assegno anche una funzione compensativa e perequativa: esso deve tenere conto degli eventuali sacrifici professionali e reddituali di un coniuge per dedicarsi alla famiglia o favorire la carriera dell'altro, così da compensare, oltre allo stato di bisogno, lo squilibrio patrimoniale prodotto dalle scelte familiari comuni.

L'Agenzia interpreta

Nuove funzionalità del Cassetto fiscale	PROVVEDIMENTO 6.7.2026	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6.07.2026, da luglio il Cassetto fiscale consente di acquisire dati, atti e comunicazioni tramite nuovi servizi di interoperabilità, anche in modalità massiva.
Cessione quota di immobile ristrutturato con il superbonus	INTERPELLO N. 158/2026	Con risposta a interpello n. 158/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi cede la propria quota di un immobile ristrutturato con superbonus 110% interamente pagato dall'altro comproprietario realizza una plusvalenza imponibile pro quota, senza poter incrementare il costo fiscalmente riconosciuto con quelle spese.
Imposta sostitutiva sui proventi delle obbligazioni digitali	INTERPELLO N. 170/2026	Con la risposta a interpello n. 170/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le obbligazioni digitali, il gestore del registro per l'emissione e la circolazione in forma "tokenizzata" non rientra tra gli intermediari qualificati ai fini dell'imposta sostitutiva sui proventi delle obbligazioni e titoli assimilati, né assume la veste di "banca di primo livello", cioè di soggetto legittimato a raccogliere le autocertificazioni dei titolari non residenti e a trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati sull'applicazione o meno del prelievo. Per tali strumenti restano ferme la disciplina impositiva e le modalità applicative previste per i corrispondenti strumenti finanziari non digitali; secondo la circolare n. 30/2023, ai relativi redditi si applicano le ordinarie disposizioni del TUIR su redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Per obbligazioni, titoli similari e cambiali

		finanziarie rileva quindi il D.Lgs. 239/1996, che affida l'imposta sostitutiva a banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio e altri soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi o nei trasferimenti dei titoli. L'esenzione per determinate categorie di non residenti presuppone il deposito dei titoli presso intermediari abilitati, con rapporti telematici diretti con l'Amministrazione finanziaria.
Gestione delle vendite a distanza di merci extra UE	INTERPELLO N. 170/2026	L'Agenzia delle Dogane, con un avviso agli operatori economici, ha fornito le istruzioni operative per accedere allo "Special Arrangement" per l'e-commerce, il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA sulle importazioni da Paesi terzi, in attuazione dell'art. 74-sexies.1 D.P.R. 633/1972 e a seguito della circolare 17/2026. Per avvalersi della procedura le imprese devono trasmettere una PEC alla Direzione Dogane.
Fusione tra società semplice ed enti del Terzo settore	INTERPELLO N. 171/2026	Con la risposta a interpello n. 171 dell'11 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fusione tra società semplice ed enti del Terzo settore è fiscalmente neutra se i beni confluiti restano nella sfera della non commercialità: la loro destinazione nell'ente incorporante è dunque decisiva per gli effetti fiscali dell'operazione.
Apertura pomeridiana uffici Agenzia delle Entrate	ORARI ADE	Le Direzioni regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate hanno dato istruzioni agli uffici per concentrare l'assistenza sui servizi che richiedono un'interlocuzione più articolata: comunicazioni di irregolarità, cartelle di pagamento, controlli formali, accertamenti parziali automatizzati, comunicazioni di compliance e rimborsi di imposte dirette.

Dal 15 settembre 2026 sono previste due aperture pomeridiane settimanali: una in presenza per i servizi fiscali, una da remoto (videoconferenza o telefono) per servizi fiscali e catastali. Negli uffici più grandi, grazie alla flessibilità oraria del personale, gli sportelli potranno restare aperti fino alle 18:00, nel limite delle 8 ore giornaliere di lavoro.

Il Giudice ha sentenziato

Fatture false ed evasione fiscale	CASSAZIONE N. 31782/26	Per la Cassazione (sentenza n. 31782/2026) il dolo specifico di evasione non si presume né deriva automaticamente dalla condotta tipica, e non va confuso con la mera consapevolezza dell'inesistenza della prestazione fatturata: occorre provare, con motivazione autonoma e specifica, che l'imputato ha agito al fine di evadere le imposte.
Introduzione in Italia di beni dalla Svizzera senza pagamento dell'IVA	CASSAZIONE N. 24764/26	Le Sezioni Unite civili della Cassazione (ordinanza n. 24764/2026) hanno stabilito che, in caso di introduzione in Italia di un bene dalla Svizzera senza dichiarazione doganale e senza versamento dell'Iva all'importazione, il pagamento integrale dell'imposta evasa, degli interessi e della sanzione è sufficiente a evitare la confisca.
Mancata esibizione di documenti contabili	CASSAZIONE N. 27666/26	La Cassazione, con sentenza n. 27666/2026, ha affermato che la mancata esibizione di documenti contabili non integra automaticamente il reato di occultamento o distruzione di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000, né consente di presumere l'impossibilità di ricostruire redditi e volume d'affari o la finalità di evasione: sono elementi costitutivi autonomi, che il giudice deve accertare e motivare specificamente, dando conto dei processi inferenziali seguiti, a pena di vizio di motivazione.
Licenziamento e Naspi	CASSAZIONE N. 2981/26	La Cassazione, con sentenza 3.09.2026, n. 24981, ha stabilito che la Naspi percepita dopo il licenziamento non va restituita

		all'Inps se il giudice ordina la reintegrazione e il versamento dell'indennità risarcitoria. Il lavoratore non ha invece titolo a continuare a percepirla per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, qualora abbia nel frattempo optato per l'indennità sostitutiva.
Falso in bilancio con danno presunto nell'induzione a investire	CASSAZIONE N. 25060/26	La Cassazione (sentenza n. 25060/2026) ha stabilito che, in caso di falso in bilancio dell'emittente, l'induzione all'investimento costituisce presunzione semplice del nesso causale tra informazione non veritiera e danno per l'investitore, secondo lo stesso principio valevole per il falso in prospetto. Il danno non è escluso dal fatto che l'investitore non abbia consultato altre fonti sull'emittente e sui suoi prodotti finanziari. È stato così accolto il ricorso relativo all'acquisto di 49.000 azioni Unipolsai Assicurazioni Spa, già Fondiaria Sai Spa, indotto dalle informazioni ingannevoli diffuse dall'emittente in occasione di un aumento di capitale, sia nei bilanci falsi sia nel prospetto.
Occultamento della contabilità e amministratore di fatto	CASSAZIONE N. 32985/26	Con la sentenza n. 32985/2026 la Cassazione ha escluso la condanna per occultamento della contabilità a carico dell'amministratore di fatto. Non basta la qualifica di *dominus* dell'impresa, né l'argomento che per il ruolo occulto svolto "non poteva non sapere" della richiesta delle scritture: il reato ex art. 10 D.Lgs. 74/2000, nella forma dell'occultamento, si consuma al momento dell'ispezione, quando la Guardia di Finanza chiede di esaminare la contabilità e gli altri documenti obbligatori.
	CASSAZIONE	

Iva per servizio di trasporto persone	N. 24859/26	Con l'ordinanza n. 24859/2026 la Cassazione ha stabilito che, ai fini IVA, il trasporto di persone conserva la propria natura e beneficia dell'aliquota ridotta del 10% anche se svolto con finalità turistica stagionale, purché gli ulteriori servizi (nel caso, il prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere con mezzi dedicati) siano accessori alla prestazione principale: non un fine autonomo per il cliente, ma il mezzo per fruire al meglio del trasporto.
Compensazione del credito del socio per aumento di capitale	CASSAZIONE N. 24859/26	Con l'ordinanza n. 25106/2026 la Cassazione ha ritenuto applicabile l'imposta di registro proporzionale dello 0,50% alla compensazione del credito del socio usata per liberare un aumento di capitale. Aumento di capitale e compensazione sono infatti negozi autonomi: la compensazione non può quindi beneficiare della tassazione fissa prevista per l'aumento di capitale.
Residenza a Montecarlo	CASSAZIONE N. 347/26	Con la sentenza n. 347/2026 la Commissione di giustizia tributaria di Vicenza ha affermato che, in caso di residenza a Montecarlo, opera la presunzione di mantenimento della residenza in Italia ex art. 2, c. 2-bis TUIR. Gli accordi del 2015 con il Principato di Monaco non rilevano ai fini della doppia residenza di cui all'art. 4 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Responsabilità del coordinatore della sicurezza nei cantieri	CASSAZIONE N. 32917/26	Con la sentenza n. 32917/2026 la Cassazione ha escluso la condanna del coordinatore della sicurezza che ignorava l'operatività del cantiere. Non basta ritenere che l'imputato abbia "implicitamente acconsentito" alla mancata trasmissione dei documenti (nel caso, il POS dell'impresa): occorre dimostrare che fosse a conoscenza

		dell'avvio dei lavori e del successivo subappalto.
Mail per dimostrare l'esistenza di un incarico professionale	CORTE D'APPELLO GENOVA N. 798/26	Con la sentenza n. 798/2026 la Corte d'appello di Genova ha affermato che una mail può bastare a dimostrare l'esistenza di un incarico professionale, senza necessità di un contratto firmato. Provare l'incarico, però, non è di per sé sufficiente a ottenere il compenso.
Diritti CCIAA dopo la fusione	CASSAZIONE N. 25109/26	Con l'ordinanza n. 25109/2026 la Cassazione ha affermato che, dopo la fusione, l'incorporante non deve il diritto camerale annuale per le unità locali delle società incorporate, se queste hanno già versato per la stessa annualità. L'operazione determina infatti una successione universale nelle posizioni giuridiche della società incorporata, con continuità aziendale: l'incorporante è tenuta al versamento solo per la sede e per le unità locali nuove o preesistenti ed estranee alla fusione.
Concorso di reati per superbonus non spettante	CASSAZIONE N. 33224/26	Con la sentenza n. 33224/2026 la Cassazione ha stabilito che la frode fiscale per superbonus non assorbe il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando il credito fittizio del 110% viene monetizzato tramite cessione. Non opera il principio di specialità delle norme tributarie, poiché dall'operazione deriva un profitto ulteriore e diverso dalla semplice evasione fiscale: si configura quindi il concorso formale tra i due reati.
Residenza all'estero e cancellazione	CASSAZIONE N. 24972/26	Con l'ordinanza n. 24972/2026 la Cassazione ha stabilito che, in mancanza di

dall'anagrafe italiana		cancellazione dall'anagrafe italiana, il criterio formale dell'art. 2 TUIR impedisce di invocare il trasferimento della residenza fiscale all'estero: il trasferimento non rileva fiscalmente finché non interviene la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano. Accertata la residenza fiscale in Italia, i giudici hanno ravvisato la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale per l'omessa presentazione del quadro RW relativo agli investimenti esteri, a nulla rilevando che la contribuente avesse giustificato la natura non evasiva di tali attività finanziarie.
Mancata coincidenza tra Das ed emittenti fatture carburanti	CASSAZIONE N. 418/26	Con la sentenza 21.05.2026 n. 418 il Tribunale di Agrigento ha affermato che la mancata coincidenza tra gli operatori indicati nel documento amministrativo semplificato (DAS) che scorta il carburante dal deposito al luogo di consegna e i soggetti emittenti le fatture di vendita non basta a integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Condanna per bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto	CASSAZIONE N. 32830/26	Con la sentenza n. 32830/2026 la Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto, anche se non gestiva da solo la società poi fallita. Ai fini del reato fallimentare, l'art. 2639 c.c. non esclude che il vero *dominus* dell'impresa eserciti i poteri direttivi insieme ad altri soggetti che svolgono funzioni tipiche della qualifica. Costituisce operazione dolosa la cessione di ramo d'azienda che trasferisce a terzi know-how, contratti e appalti senza corrispettivo documentato: una scelta priva di logica imprenditoriale, che si risolve nel

		depauperamento del patrimonio della cedente.
Rateazioni fiscali pendenti nel concordato preventivo con riserva	CASSAZIONE N. 13243/26	Secondo la Cassazione (ordinanza n. 13243/2026), nel concordato preventivo con riserva il mancato pagamento delle rate anteriori, se deriva dai vincoli propri della procedura, non costituisce inadempimento colpevole e non legittima il recupero automatico delle sanzioni da decadenza.
Reverse charge	C.G.T. BRESCIA N. 578/26	La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, con ordinanza n. 578/2026, ha rinviato alla CGUE la valutazione sulla compatibilità del sistema Iva italiano che, nel reverse charge, trasforma il diniego della detrazione in un prelievo definitivo e in sanzioni cumulative anche in assenza di un concreto danno fiscale.
Riscossione con equo compenso	TAR LAZIO N. 14147/26	Il Tar Lazio, sezione seconda quater, con sentenza n. 14147 del 6.08.2026, ha annullato il regolamento Ader sulla rappresentanza in giudizio per violazione dell'equo compenso degli avvocati che difendono l'Agenzia. La legge 49/2023 esonera gli agenti della riscossione dai parametri forensi vincolanti, ma anche nel contenzioso seriale va rispettata la proporzionalità dei compensi: decurtazioni oltre il 60% senza motivazione sono irragionevoli e ledono la dignità della prestazione, e la spending review non può prevalere sull'equo compenso. Il rimborso spese va riconosciuto anche per le trasferte nel distretto, incidendo sull'adeguatezza del compenso.
Avviso di accertamento su	C.G.T. MILANO N. 2613/26	La Commissione di giustizia tributaria di I grado di Milano, con sentenza n.

fattispecie diversa dallo schema d'atto		2613/2026, ha affermato che, se dopo il contraddittorio e la notifica dello schema d'atto il contribuente ha controdedotto, un successivo avviso di accertamento fondato su una fattispecie diversa è illegittimo, in contrasto con la ratio dell'art. 6-bis L. 212/2000 e con i principi della Cassazione sul divieto di mutatio libelli.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo	C.G.T. PIEMONTE N. 638/26	La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, con sentenza n. 638/2026, ha riconosciuto il credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013) anche per lo sviluppo sperimentale, ossia l'acquisizione, combinazione e uso di conoscenze esistenti per produrre prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, incluso il miglioramento incrementale, valutando lo stato dell'arte al momento dell'investimento. La sentenza esclude l'efficacia retroattiva del manuale di Frascati e riconosce che il contribuente ha adeguatamente assolto l'onere probatorio.

In breve

Scioglimento della società di persone e accesso al forfetario per il socio superstite

Quando in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e questa non viene ricostituita, la società si scioglie e l'attività può proseguire, in forma individuale, ad opera del socio rimasto. Su questo passaggio si innesta una domanda ricorrente: il socio superstite può accedere al regime forfetario, pur continuando di fatto la medesima attività, con gli stessi beni, la stessa clientela e la stessa organizzazione della società estinta?

Il presupposto civilistico

L'art. 2272, n. 4, c.c. prevede che la società di persone si sciolga quando la pluralità dei soci viene meno e non è ricostituita entro sei mesi. Per le società in accomandita semplice, occorre inoltre considerare l'art. 2323 c.c., dedicato al caso in cui non vengano ricostituite le due categorie di soci (accomandanti e accomandatari).

È importante sottolineare che il venir meno della pluralità dei soci non trasforma automaticamente la società in un'impresa individuale: la società deve essere formalmente sciolta e liquidata, dopo di che il patrimonio residuo - azienda compresa - può essere assegnato al socio che resta, il quale prosegue l'attività in proprio.

Una successione tra soggetti distinti

Su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione in modo chiaro, qualificando il passaggio dalla società al socio superstite come una vera e propria successione tra soggetti giuridici differenti, e non come una trasformazione societaria in senso tecnico. La società cessa di esistere, mentre l'impresa individuale rappresenta un soggetto fiscale nuovo, con propria partita IVA. Questo orientamento, già affermato con la risoluzione n. 47/E del 3 aprile 2006, è stato poi esteso al regime forfetario dalla risposta a interpello n. 215 del 28 giugno 2019, secondo cui il socio superstite può applicare il forfetario sin dall'inizio della nuova impresa individuale, anche se l'attività svolta è materialmente la stessa portata avanti in precedenza dalla società.

Perché la soglia dei ricavi si "azzera"

Questa conclusione discende dalla natura stessa del regime forfetario, riservato alle persone fisiche che svolgono attività d'impresa, artistica o professionale in forma individuale, ai sensi dell'art. 1, commi 54 e seguenti, della L. 190/2014. Poiché società ed ex socio sono due contribuenti distinti, la verifica della soglia dei ricavi riguarda solo la nuova impresa individuale, senza alcun cumulo con i ricavi prodotti in precedenza dalla società.

La deroga alla causa ostativa

Un aspetto delicato riguarda la causa ostativa legata alla partecipazione contemporanea in società di persone, disciplinata dall'art. 1, comma 57, lett. a), della L. 190/2014. La regola generale impone di dismettere la partecipazione entro il periodo d'imposta precedente a quello di accesso al forfetario. Il caso del socio superstite rappresenta però un'eccezione riconosciuta dalla prassi: proprio perché lo scioglimento della società genera una successione tra soggetti distinti - e non una semplice cessione di quota nello stesso anno - l'estinzione della società e l'apertura della nuova partita IVA individuale possono avvenire nel medesimo periodo d'imposta, senza pregiudicare l'accesso al regime agevolato.

Niente aliquota ridotta al 5%

Diverso è il discorso sull'imposta sostitutiva ridotta al 5%, riservata a chi non ha svolto, nei tre anni precedenti, un'attività d'impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare) e la cui nuova attività non sia mera prosecuzione di quella già svolta. Nel caso del socio superstite, entrambe le condizioni mancano tipicamente: l'attività era già esercitata tramite la società e l'azienda prosegue sostanzialmente invariata. Ne consegue che, di norma, l'imposta sostitutiva dovuta è quella ordinaria del 15%, e non quella agevolata.

Le altre verifiche necessarie

Riconosciuta la possibilità di accesso, restano da controllare tutti gli altri requisiti ordinari del forfetario: le soglie di ricavi e di spese per personale, eventuali ulteriori partecipazioni detenute, eventuali redditi da lavoro dipendente e l'assenza di regimi IVA speciali incompatibili.

Sul piano pratico, occorre che l'intera sequenza degli atti risulti coerente e ben documentata: causa di scioglimento, liquidazione, assegnazione dell'azienda, cancellazione della società e contestuale apertura della posizione individuale. L'apertura di una nuova partita IVA è

condizione necessaria ma non sufficiente: l'accesso al forfetario è ammesso solo se la separazione, giuridica e temporale, rispetto alla società estinta è reale e adeguatamente provata.

Quadro RR: è qui che si decide la sorte dei contributi INPS a credito

Con la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche non si quantifica soltanto il credito contributivo maturato, ma si stabilisce anche il suo destino: compensazione tramite F24 o richiesta di rimborso.

Il Quadro RR del modello Redditi PF non è un semplice adempimento formale: è lo strumento attraverso cui si determina l'entità del credito contributivo verso l'Inps e, soprattutto, se ne definisce l'impiego. La Circolare Inps del 27 maggio 2026, n. 62 — nella sua sezione 5 — ha fornito indicazioni operative su come compilare il quadro e su come utilizzare il credito, distinguendo in modo netto tra i crediti generati nel 2025 e quelli relativi ad annualità precedenti, per i quali il recupero segue ormai percorsi Inps dedicati e non più la dichiarazione dei redditi. L'obiettivo dichiarato è avvicinare le regole della contribuzione a quelle già in vigore in ambito fiscale.

Artigiani e commercianti: le nuove regole del rigo RR4

Per chi esercita attività d'impresa in forma artigiana o commerciale, il credito già portato in compensazione prima di presentare la dichiarazione va indicato nella colonna 21 (titolare) o nella colonna 35 (coadiuvante/coadiutore).

Diverso il trattamento riservato all'eccedenza 2024 che emerge dalla dichiarazione dei redditi 2025 (riferita, quindi, al periodo d'imposta 2024): questo importo trova posto nelle colonne 22 e 36 del rigo RR4, ma non gode più della possibilità di essere riportato liberamente negli esercizi successivi. Il contribuente deve necessariamente scegliere tra due strade alternative:

- chiedere il rimborso, oppure
- utilizzarlo in compensazione contributiva (il cosiddetto autoconguaglio), attivando le procedure telematiche predisposte dall'Inps.

La circolare è netta anche su un altro punto: i crediti maturati in annualità precedenti a quella corrente non compaiono più nella dichiarazione dei redditi. Il loro recupero passa esclusivamente dai canali telematici dedicati messi a disposizione dall'Istituto.

Resta invece percorribile la compensazione mediante modello F24 per il credito che risulta dalla sezione I, colonna 19 (titolare) o colonna 33 (coadiuvante/coadiutore), così come per

quello generato nel 2025: in entrambi i casi, però, come periodo di riferimento nel modello F24 va indicato esclusivamente l'anno 2025.

Gestione Separata: il rigo RR12 e il divieto di compensazione verticale

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, il riferimento è il rigo RR12, che espone gli importi a credito da destinare a compensazione (via F24) oppure a rimborso.

Anche in questo caso vale un principio ormai consolidato: la compensazione può avvenire soltanto tramite modello F24, anche quando il saldo finale è pari a zero. Non è quindi ammessa la cosiddetta "compensazione verticale interna", cioè l'esposizione del solo importo netto risultante dalla differenza tra debiti e crediti.

Se la contribuzione non viene assorbita in compensazione, il professionista deve presentare un'istanza di rimborso esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dell'Inps. Anche per questa categoria di contribuenti, i crediti relativi ad anni d'imposta antecedenti al 2024 sono ormai fuori dalla dichiarazione dei redditi: possono essere recuperati soltanto tramite richiesta di rimborso, che verrà liquidata — in assenza di ulteriori debiti — secondo le modalità previste dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nessun rimborso automatico: serve l'istanza

Un punto che la circolare ribadisce con forza riguarda tutte le categorie interessate — artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata: il rimborso non viene erogato d'ufficio. È sempre necessaria un'istanza specifica presentata all'Inps dal contribuente interessato. In sua assenza, le somme a credito semplicemente non vengono erogate.

Un ultimo aspetto da non trascurare riguarda il trattamento fiscale delle somme rimborsate: una volta incassate, dovranno essere indicate come componenti positivi di reddito nel quadro RM della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state percepite.

Acqua e caffè in ufficio: quando (e se) diventano un problema fiscale

La messa a disposizione di acqua e caffè ai dipendenti è una prassi aziendale talmente diffusa da apparire fiscalmente irrilevante. Eppure, l'analisi della prassi accertativa e della giurisprudenza di merito degli ultimi anni mostra un quadro tutt'altro che lineare, in cui si intrecciano due piani distinti: la tassazione in capo al lavoratore e la deducibilità del costo in capo al datore di lavoro.

Il nodo della tassazione in capo al dipendente

Il punto di partenza è il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Se si ragiona in questi termini, la fornitura di beni come acqua e caffè potrebbe rientrare tra i compensi in natura e quindi essere soggetta a tassazione, salva la franchigia prevista dall'art. 51, comma 3, del TUIR, il cui superamento farebbe scattare la tassazione sull'intero valore attribuito (sul tema, con riferimento alle bevande, si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 89 dell'11 aprile 2024).

Una lettura alternativa guarda invece all'art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR, norma che esclude dal reddito imponibile l'utilizzo di opere e servizi che il datore di lavoro riconosce alla generalità o a categorie di dipendenti per le finalità richiamate dall'art. 100, comma 1, del TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). Questa seconda disposizione, però, presuppone tre requisiti cumulativi: un'opera o un servizio in natura, una finalità specifica tra quelle elencate, e la destinazione alla generalità o a categorie di lavoratori. È proprio su questo terreno che l'inquadramento della mera fornitura di acqua e caffè mostra i suoi limiti: appare difficile ricondurre un consumo di questo tipo a una finalità ricreativa, sociale o sanitaria in senso stretto, il che rende l'applicazione della lett. f) tutt'altro che scontata.

Il vero terreno di scontro: la deducibilità del costo

Se si scorre la giurisprudenza di merito, si nota però che il contenzioso si concentra raramente sulla tassazione del compenso in natura. Il problema pratico riguarda piuttosto la deducibilità della spesa in capo all'impresa, dove il principio di inerenza gioca un ruolo centrale.

C.T. Prov. Reggio Calabria, 4 gennaio 2022, n. 35/1/22 — In relazione alle cialde per il caffè, i giudici hanno negato la deducibilità per difetto di inerenza, chiarendo che il semplice collegamento con l'ambiente di lavoro o con la riduzione dei tempi morti non è sufficiente: occorre dimostrare la congruità della spesa rispetto all'attività d'impresa. Nella stessa pronuncia, i giudici hanno inoltre escluso che tali costi potessero rientrare tra le finalità elencate dall'art. 100, comma 1, del TUIR.

Un dettaglio non trascurabile dello stesso accertamento: l'Ufficio non aveva recuperato a tassazione i costi per l'acqua in bottiglia, limitandosi la Commissione a rilevare la necessità di verificare i recuperi effettivamente operati. Questa scelta accertativa può essere letta come segnale di un diverso approccio nei confronti di un bene ritenuto essenziale: la fornitura di acqua risponderebbe più a un'esigenza organizzativa e di tutela minima delle condizioni di lavoro che a una logica retributiva, con conseguente possibile inerenza della relativa spesa.

C.G.T. II Sicilia, 23 dicembre 2025, n. 8901/14/25 — In un caso relativo a un centro medico frequentato non solo da dipendenti ma anche da pazienti, fornitori e altri soggetti terzi, i giudici hanno annullato l'accertamento sui costi per il caffè, ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato la destinazione esclusiva delle cialde ai lavoratori. La circostanza che l'utenza fosse promiscua ha permesso di qualificare il costo come genericamente inerente all'attività esercitata.

C.G.T. I Terni, 24 luglio 2023, n. 125/2/23 — Pronuncia di segno parzialmente diverso: in motivazione viene riconosciuta la deducibilità nella misura del 75% dei costi per il noleggio della macchina da caffè e l'acquisto delle cialde, inquadrando la spesa tra quelle di somministrazione di bevande ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR.

C.G.T. I Catania, 13 aprile 2026, n. 3222/6/26 — Sul fronte del lavoro autonomo, i giudici hanno qualificato i costi per boccioni d'acqua e caffè offerti alla clientela come spese di rappresentanza, e non di pubblicità, poiché finalizzati a rendere più confortevole la permanenza dei clienti presso lo studio professionale.

Considerazioni conclusive

Il quadro che emerge è quello di una materia dall'impatto economico modesto ma dalla complessità interpretativa sproporzionata rispetto agli importi coinvolti. Due fattori concorrono a spostare il baricentro della questione dalla tassazione del dipendente

alla deducibilità del costo aziendale: da un lato la ridotta rilevanza economica dei singoli importi, dall'altro l'oggettiva difficoltà di ricondurre il consumo di acqua e caffè al singolo lavoratore per ricostruire un compenso in natura individualmente quantificabile.

In questo contesto, l'esito applicativo finisce per dipendere in larga misura dalla sensibilità dei singoli Uffici e dei giudici di merito, con soluzioni che — come dimostrano le pronunce esaminate — possono divergere sensibilmente anche a fronte di fattispecie simili. Un elemento che sembra fare da spartiacque è la natura, esclusiva o promiscua, della platea di fruitori del bene o servizio: quanto più la fornitura è destinata anche a soggetti terzi (clienti, pazienti, fornitori), tanto più agevole risulta sostenere l'inerenza generica della spesa, sganciandola dalla logica del compenso in natura.

L'Approfondimento

Autoveicoli a uso promiscuo – prima parte

Premessa

Con la Legge n. 207/2024[1] è stato introdotto un nuovo regime forfetario per determinare il "***fringe benefit***" dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina applicabile ai contratti stipulati e ai veicoli immatricolati e consegnati dal 1.1.2025 prevede la determinazione del valore imponibile assumendo quale valore di riferimento il 50% del costo chilometrico ACI riferito a 15.000 km annui, ridotto al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al il 10% per quelli elettrici, data la minore incidenza ambientale di queste tipologie di veicoli.

Tramite il documento di prassi n. 10/E/2025 l'Ufficio ha, inoltre, evidenziato che la decorrenza del beneficio è subordinata alla contestuale sussistenza delle seguenti tre condizioni:

1. stipula del contratto;
2. immatricolazione; e
3. consegna del veicolo. Quest'ultima condizione costituiva secondo l'Amministrazione Finanziaria l'elemento perfezionativo del diritto al "***fringe benefit***".

Sempre in tema il DL n. 19/2025 ha, altresì, introdotto una disciplina transitoria che mantiene il previgente sistema di tassazione, con percentuali variabili in base alle emissioni di CO2, per i veicoli concessi o ordinati entro il 2024 e consegnati entro il 30.6.2025

Con la risposta a interpello n. 235/E/2025 è stato, infine, chiarito che ai fini della deducibilità non assume rilevanza l'energia elettrica fornita tramite card aziendali, dato che questo parametro è già incluso nel valore forfetario ACI[2].

Ebbene, nel contesto così descritto si inserisce il Dlgs n. 148-2026, cosiddetto "***Decreto Omnibus***", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11.8.2026, con il quale

[1] **Legge di Bilancio 2025.**
[2] **Si veda risposta a interpello n. 237/E/2025.**

il Legislatore, intervenendo nuovamente sulla disciplina del "***fringe benefit***" relativa alla concessione ai dipendenti di un veicolo aziendale e di eventuali optional sullo stesso, ha:

- eliminato il riferimento alla data di prima immatricolazione del veicolo per l'individuazione della disciplina applicabile al momento dell'assegnazione;
- introdotto una maggiorazione del 50% del "***fringe benefit***" da applicare dopo il 31.12 del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- introdotto una maggiorazione del 5% del "***fringe benefit***" per gli accessori - allestimenti non rientranti nel valore forfetario delle Tabelle ACI.

Di seguito l'analisi della tematica.

La normativa fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Tra i compensi in natura, che concorrono a determinare il reddito da lavoro dipendente, basandosi su metodi convenzionali e non in base al valore normale, vi è la concessione, in uso promiscuo ai dipendenti, di autovetture, motocicli e ciclomotori, che sono nella disponibilità del datore di lavoro.

Segnaliamo fin da subito che la norma di riferimento per questa tipologia di benefit, ovvero l'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR[3] è stata oggetto di importanti modifiche, tra cui quella introdotta dalla Legge di bilancio 2025, che con decorrenza 1.1.2025, ha stabilito una modalità di determinazione del "***fringe benefit***" basata sulla tipologia di alimentazione del veicolo.

In particolare, la nuova disciplina premia le auto con minor impatto ambientale, ovvero privilegia le auto elettriche o plug-in.

[3] **L'art. 54, comma 1, lett. a) del TUIR stabilisce che: "Ai fini dell'applicazione del comma 3:**
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al Dlgs n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in".

Tipologia dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

È giusto il caso di osservare che il "***fringe benefit***" è applicabile solo in caso di assegnazione in uso promiscuo di uno dei veicoli indicati all'art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Dlgs. n. 285/1992[4] che riportiamo nella seguente tabella.

Veicoli ex art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Dlgs n. 285/1992 (codice della strada)	
Autovetture	Veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente (lett. a).
Autoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente (lett. c).
Autocaravan	Veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e alloggio di 7 persone compreso il conducente (lett. m)
Ciclomotori	Veicoli a motore a 2 o 3 ruote con motore di cilindrata non superiore a 50 cc e capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h (art. 52, Dlgs. n. 285/1992).
Motocicli	Veicoli a 2 ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a 2 compreso il conducente (art. 53, comma 1, lett. a), Dlgs. n. 285/1992.

Per quanto attiene, invece, alle imbarcazioni concesse in uso ai dipendenti segnaliamo che nulla viene previsto dal citato art. 51, comma 4 del TUIR.

[4] **L'art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Dlgs n. 285/1992, cosiddetto "Codice della strada" stabilisce che: "1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:**

- **a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;**
- **c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;**
- **m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".**

Pertanto, data la mancanza di indicazioni normative occorre fare riferimento alla regola generale del valore normale, di cui all'art. 9, comma 3 del TUIR[5].

L'uso promiscuo

L'uso promiscuo è una modalità che consente al contribuente di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali, che personali.

Più precisamente, l'uso promiscuo dà la possibilità al dipendente di impiegare il veicolo nel modo in cui ritiene più opportuno, ovvero:

- per esigenze lavorative, nella specie per percorsi casa-lavoro e viceversa;
- per percorrenze nelle ore serali;
- per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze.

È chiaro sul punto anche il pensiero dell'Amministrazione Finanziaria che con la datata circolare n. 48/E/1998 ha affermato che "***si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro***".

Occorre tener presente, inoltre, che per prevenire eventuali comportamenti elusivi, finalizzati a ottenere la maggiore deduzione delle spese relative al veicolo è necessario dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il veicolo è stato utilizzato a uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta.

In particolare, la destinazione a uso promiscuo deve risultare, ad esempio:

- da una clausola presente nel contratto di lavoro dipendente;
- dalla sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa;
- dalla previsione di un verbale del Consiglio di amministrazione.

[5] **L'art. 9, comma 3 del TUIR dispone che: "Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".**

Rammendiamo, infine, che al fine di evitare inconvenienti in sede di controllo da parte delle Autorità, si consiglia di conservare all'interno del veicolo la documentazione comprovante il diritto del dipendente all'utilizzo del mezzo aziendale.

La normativa applicabile agli autoveicoli a uso promiscuo sino al 1.7.2020

Fino al 1.7.2020, ovvero prima delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 632 della Legge n. 160/2019 vigeva una sola regola di determinazione del reddito che valeva per ogni tipo di veicolo aziendale concesso in uso al dipendente.

Nello specifico era previsto che, ai fini della determinazione del reddito del lavoratore dipendente, in ipotesi di concessione a questo soggetto di un'auto aziendale in uso promiscuo, si doveva tener conto del 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui:

- calcolato sulla base delle tariffe chilometriche definite e pubblicate annualmente sul sito dell'ACI (Automobile Club Italia); e
- al netto di eventuali importi trattenuti al dipendente.

La normativa applicabile agli autoveicoli a uso promiscuo a partire dal 1.7.2020 fino al 31.12.2024

Volendo incentivare l'assegnazione ai dipendenti di autovetture poco inquinanti, il Legislatore con la Legge n. 160/2019[6] ha apportato alcune modifiche all'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, prevedendo in luogo della tassazione "***fissa***", che prescinde dalla tipologia di auto, una tassazione "***variabile***" inversamente proporzionale ai valori di emissione di CO2 del mezzo.

Più precisamente è stato disposto che per determinare il reddito di lavoro dipendente in presenza di veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a partire dal 1.7.2020, si deve tener conto:

- del 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui (calcolato in base alle tariffe chilometriche ACI), in presenza di

[6] **Legge di bilancio 2020.**

automezzi di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 per chilometro (g/km di CO2);

- del 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui (calcolato in base alle tariffe chilometriche ACI), in presenza di automezzi di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 per chilometro ma non superiori a 160 g/km di CO2;
- del 40% (elevato al 50% a partire dal 2021) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui (calcolato in base alle tariffe chilometriche ACI), in presenza di automezzi di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 per chilometro ma non superiori a 190 g/km di CO2;
- del 50% (elevato al 60% a partire dal 2021) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui (calcolato in base alle tariffe chilometriche ACI) in presenza di automezzi di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 per chilometro (g/km di CO2).

Ad ogni modo, l'aspetto più delicato della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 riguardava la decorrenza delle nuove regole, dato che era stato espressamente previsto che la novella disciplina risultava applicabile "***ai veicoli di nuova immatricolazione [...] concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020***".

Ecco che per queste ragioni era intervenuta l'Amministrazione Finanziaria che con la risoluzione n. 46/E/2020 aveva chiarito che:

- la locuzione "***di nuova immatricolazione***" doveva intendersi riferita agli autoveicoli, ai motocicli e ai ciclomotori immatricolati dal 1.7.2020;
- il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituiva il momento rilevante al fine di individuare i "***contratti stipulati a decorrere dal 1.7.2020***";
- risultava necessario che il veicolo fosse assegnato al dipendente a decorrere dal 1.7.2020.

A ben vedere, infatti, in ipotesi di contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo, stipulato dopo il 1.7.2020 per un veicolo immatricolato prima di tale data, occorreva determinare il benefit, ai fini fiscali, per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo. In pratica si doveva scorporare dal suo valore normale l'utilizzo

nell'interesse del datore di lavoro.

La normativa applicabile agli autoveicoli a uso promiscuo a partire dal 1.1.2025

La Legge di bilancio 2025 ha sostituito la lett. a) dell'art. 51, comma 4 del TUIR, stabilendo che, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, delle autovetture, degli autoveicoli per trasporto promiscuo e degli autocaravan, di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Dlgs n. 285/1992, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1.1.2025, si deve prendere in considerazione:

- il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente;
- il 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- il 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

In buona sostanza, il precedente meccanismo basato sulle emissioni del veicolo viene sostituito da un nuovo metodo di calcolo basato sulla tipologia di alimentazione.

Seguono alcuni esempi.

Esempio 1

Veicolo assegnato al dipendente = Mercedes EQA 350 4MATIC 66KW Elettrica (veicolo elettrico in produzione).

Veicolo ordinato dal 1.1.2025 per cui applico la percentuale del 10%.

Costo chilometrico Tabelle ACI 2026 = € 0,5990;

Fringe benefit = € 898,50 (10% di 0,5990 x 15.000 km).

Esempio 2

Veicolo assegnato al dipendente = Fiat Tipo 1,5 130CV HYBRID (veicolo fuori produzione).

Costo chilometrico Tabelle ACI 2026 = € 0,5186;

Applico il 30% perché la percentuale delle emissioni di CO2, prevista per questo veicolo nella misura di 116 g/km, ricade nella fascia 61–160 g/km a cui va appunto applicato il 30%.

Fringe benefit = € 2.333,70 (30% di 0,5186 x 15.000 km).

L'Approfondimento

Testo Unico IVA 2027: la mappa degli adempimenti operativi per imprese e professionisti

Dal 1° gennaio 2027 il sistema IVA italiano cambierà pelle, almeno sul piano formale. Entra infatti in vigore il Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026, che riunisce in un unico corpo normativo le disposizioni finora distribuite tra il D.P.R. n. 633/1972 e il D.L. n. 331/1993. Per imprese e professionisti la scadenza più concreta non riguarda tanto il merito delle regole – che restano nella sostanza invariate – quanto un adempimento spesso sottovalutato: l'aggiornamento dei codici IVA nei sistemi gestionali. Un'attività che, dietro l'apparente semplicità, nasconde insidie organizzative non banali e che conviene programmare fin da subito.

UN RIORDINO, NON UNA RIFORMA

Il Testo Unico IVA nasce dalla delega conferita al Governo dall'art. 21 della legge n. 111/2023, nell'ambito del più ampio disegno di riforma fiscale che ha previsto la redazione di Testi Unici per settori omogenei della normativa tributaria. I criteri direttivi della delega sono chiari: individuare in modo puntuale le norme vigenti e organizzarle per materia, coordinare le disposizioni interne con quelle di derivazione comunitaria, ed eliminare i riferimenti ormai superati.

Coerentemente con questo impianto, il legislatore delegato ha trasfuso nel nuovo testo i due pilastri storici della disciplina IVA – il D.P.R. 633/1972 e il D.L. 331/1993 – senza introdurre modifiche sostanziali alle regole già in vigore. Nel medesimo provvedimento sono confluite anche le norme in materia di adempimenti (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione) precedentemente sparse tra decreti legge e decreti legislativi diversi, con l'occasione per aggiornare o eliminare rinvii normativi ormai obsoleti. Da segnalare, in particolare, l'art. 169 del Testo Unico, che contiene alcune norme di interpretazione autentica pensate per chiudere alcuni dubbi interpretativi ricorrenti (ad esempio in tema di prestazioni di formazione rese alle agenzie interinali o di cessioni di aree e opere di urbanizzazione ai comuni a scomputo di contributi). Restano invece fuori dal perimetro del Testo Unico IVA le discipline dell'accertamento e delle sanzioni, confluite in appositi Testi

Unici dedicati, in coerenza con la logica di riorganizzazione per comparti fiscali omogenei che ispira l'intera riforma.

L'IMPATTO OPERATIVO REALE: I CODICI IVA NEI SISTEMI GESTIONALI

Se sul piano sostanziale il Testo Unico non stravolge le regole, sul piano operativo impone comunque un intervento pressoché generalizzato: l'aggiornamento dei riferimenti normativi collegati ai codici IVA utilizzati nei sistemi ERP (SAP, Oracle e simili). La quasi totalità dei sistemi gestionali, infatti, associa a ogni tipologia di operazione rilevante ai fini IVA – distinta tra acquisti e vendite – un codice specifico e univoco, con i relativi importi che scaturiscono dalle operazioni annotate sui registri IVA ed estratti su base periodica (tipicamente mensile o trimestrale) per la liquidazione dell'imposta.

Il codice IVA, inoltre, è spesso richiamato anche nel testo dell'annotazione sulla fattura emessa – si pensi alla copia cortesia di una fattura elettronica – oppure nella fattura vera e propria emessa da soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia e non soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica. Per intenderci, un esempio di elenco di tali codici IVA (qui abbreviato per ragioni di sintesi), per un'azienda che prevalentemente acquista beni in Italia e poi li cede all'estero, potrebbe essere il seguente.

Esempio di codici IVA nell'ERP

Vendite

Codice	Riferimento	Descrizione
V022	art. 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972	Cessioni di beni domestiche soggette ad IVA 22%
V08a	art. 8, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/1972	Esportazioni dirette non imponibili
V08b	art. 8, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 633/1972	Esportazioni indirette non imponibili

Codice	Riferimento	Descrizione
V041	art. 41, D.L. n. 331/1993	Cessioni intra-comunitarie non imponibili
E017	art. 17, D.P.R. n. 633/1972	Lato debito – acquisto beni in Italia da non residenti – reverse-charge
Etc.		

Acquisti

Codice	Riferimento	Descrizione
A022	articoli 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972	Acquisti di beni domestici soggetti ad IVA 22%
A010	art. 10, D.P.R. n. 633/1972	Acquisti esenti da IVA
A017	art. 17, D.P.R. n. 633/1972	Lato credito – acquisto beni in Italia da non residenti – reverse-charge
Etc.		

Ciò premesso, l'operatore deve intervenire con modifiche tecniche (tipicamente ad opera del dipartimento IT, coadiuvato dal dipartimento fiscale) sui propri sistemi per aggiornare il riferimento normativo collegato al codice IVA. Riprendendo l'esempio di cui sopra, la tabella di trascodifica potrebbe apparire come segue.

Aggiornamento codici IVA per Testo Unico

Vendite – codice IVA

Codice	Riferimento attuale	Riferimento Testo Unico IVA
V022	articoli 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972	articoli 5 e 10, Testo Unico
V08a	art. 8, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/1972	art. 45, comma 1, lettera a), Testo Unico
V08b	art. 8, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 633/1972	art. 45, comma 1, lettera b), Testo Unico
V041	art. 41, D.L. n. 331/1993	art. 39, Testo Unico
E017	art. 17, D.P.R. n. 633/1972	art. 64, Testo Unico
Etc.		

Acquisti – codice IVA

Codice	Riferimento attuale	Riferimento Testo Unico IVA
A022	articoli 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972	art. 5 e 10, Testo Unico
A010	art. 10, D.P.R. n. 633/1972	art. 37, Testo Unico
A017	art. 17, D.P.R. n. 633/1972	art. 64, Testo Unico
Etc.		

Se all'apparenza l'esercizio di trascodifica appare piuttosto semplice, l'applicazione pratica può essere insidiosa per diversi motivi.

I sistemi gestionali hanno tipicamente una struttura rigida, per cui anche una modifica di per sé banale può richiedere un investimento di tempo e risorse non trascurabile. Nei gruppi multinazionali, inoltre, gli ERP sono spesso configurati per funzionare in modo speculare cross-country, il che significa che l'intervento tecnico deve essere gestito dal paese estero in cui sono centralizzate le funzioni contabili e fiscali del gruppo. A ciò si aggiunge che in molte realtà coesistono più sistemi ERP – magari ereditati da acquisizioni societarie mai del tutto integrate – con conseguente moltiplicazione delle difficoltà implementative.

Va poi considerato che la selezione del codice IVA, oggi sempre più spesso automatizzata attraverso software di tax engine basati anche su intelligenza artificiale, non avviene solo al momento dell'emissione o registrazione della fattura, ma già in fase di creazione dell'ordine di acquisto o dell'anagrafica di cliente e fornitore. L'aggiornamento deve inoltre garantire la coerenza con i codici natura utilizzati per la fatturazione elettronica, e coinvolge tipicamente più funzioni aziendali insieme – IT, fiscale, contabilità, amministrazione e finanza – anziché una sola. Per tutte queste ragioni, un processo di adeguamento dei codici IVA può richiedere, a seconda delle dimensioni del gruppo e della complessità dell'ERP, da alcune settimane fino a diversi mesi: un margine temporale che consiglia di avviare fin da ora un'attività di assessment e un piano di azione, per arrivare pronti al 1° gennaio 2027.

UN'OCCASIONE PER FARE ORDINE, NON SOLO UN ADEMPIMENTO

L'aggiornamento obbligatorio dei codici IVA può diventare anche l'occasione per intervenire su aspetti collaterali, sfruttando economie di scala e sinergie con il progetto in corso:

- Verificare la completezza dell'elenco dei codici IVA, valutando l'attivazione di codici distinti per le diverse causali di esclusione oggi accorpate in codici generici “calderone” per le operazioni fuori campo IVA.
- Individuare ed eliminare eventuali duplicazioni tra codici che descrivono, con etichette diverse, la medesima fattispecie.
- Verificare che i codici IVA siano effettivamente utilizzati in maniera corretta (ad esempio evitando confusione tra prestazioni di servizi generiche e prestazioni “in deroga”).

- Controllare l'allineamento tra i codici IVA e i codici natura utilizzati per la fatturazione elettronica.
- Per gli operatori con strumenti di VAT data analytics, cogliere l'occasione per analizzare le anomalie emerse in fase di testing e impostare le relative azioni riparatorie.

Per gli operatori più strutturati, dotati di strumenti di VAT data analytics, il progetto di aggiornamento può inoltre offrire lo spunto per analizzare più a fondo eventuali anomalie già emerse in fase di testing e definire un'azione riparatoria che eviti di incorrere negli stessi errori in futuro. Per i soggetti che aderiscono al regime di cooperative compliance, infine, l'intervento sui codici IVA – se accompagnato dalle verifiche sopra descritte – può rappresentare un tassello concreto nel percorso di rafforzamento del sistema di controllo del rischio fiscale, coerente con la logica di trasparenza reciproca tra Fisco e contribuente che caratterizza tale regime.

IN SINTESI

Il Testo Unico IVA non modifica la sostanza delle regole applicabili alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, ma impone comunque un adempimento tecnico diffuso e potenzialmente oneroso: l'aggiornamento dei riferimenti normativi nei sistemi gestionali. Le imprese – soprattutto quelle di maggiori dimensioni o organizzate in gruppo – farebbero bene ad attivarsi già nei prossimi mesi, pianificando un assessment interno e un piano di intervento che coinvolga le funzioni IT, fiscale e amministrativa. Con un accorgimento in più: usare questa scadenza obbligata come leva per una revisione più ampia della qualità e della coerenza dei codici IVA, trasformando un mero adempimento in un'occasione di miglioramento dei presidi di compliance fiscale.

L'Approfondimento

Il documento di trasporto: funzione probatoria, adempimenti e criticità operative

Quando nel 1996 il legislatore abrogò quasi integralmente la bolla di accompagnamento, sostituendola con il documento di trasporto (DDT), l'obiettivo dichiarato era la semplificazione. A distanza di trent'anni, il DDT è diventato tutt'altro che un adempimento marginale:

- è lo strumento che consente la fatturazione differita,
- la prova per eccellenza contro le presunzioni di cessione e di acquisto previste dal Decreto IVA,
- è la chiave di volta per giustificare la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.

Per il Professionista che assiste imprese manifatturiere, distributori o operatori che lavorano per conto terzi, conoscerne a fondo i meccanismi non è un esercizio teorico: un DDT compilato male, o assente quando dovrebbe esserci, può tradursi in un accertamento basato su una presunzione che l'Amministrazione finanziaria applica in automatico, lasciando al contribuente l'onere di dimostrare il contrario.

Questo articolo ripercorre la disciplina del documento di trasporto partendo dalla sua origine normativa, per poi affrontare i profili più delicati per la pratica professionale: il contenuto minimo obbligatorio, il ruolo del DDT nella prova contraria alla presunzione di cessione, le causali di trasferimento non traslativo della proprietà, la gestione delle cessioni con consegna a terzi e delle operazioni intracomunitarie, gli obblighi di conservazione e, infine, il regime sanzionatorio, che merita una lettura attenta perché si articola su due piani distinti — quello della circolazione stradale e quello, più insidioso, della prova fiscale.

ORIGINE NORMATIVA E NATURA DEL DOCUMENTO

Il documento di trasporto è stato introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, che ha soppresso contestualmente la bolla di accompagnamento disciplinata dal D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. La sostituzione non è stata però totale: la bolla di accompagnamento

resta tuttora in vigore per la circolazione di tabacchi e fiammiferi, nonché per i prodotti soggetti al regime delle accise e alle imposte di consumo, limitatamente alla loro prima immissione in commercio. Si tratta di un'eccezione che riguarda pochi settori merceologici, ma che il professionista che opera in questi comparti non può ignorare.

A differenza della bolla di accompagnamento, il DDT non è soggetto a vincoli di forma, di dimensione o di tracciato: può essere predisposto liberamente dall'impresa, anche utilizzando modelli generati dal proprio gestionale, purché contenga gli elementi minimi che la norma richiede per identificare compiutamente l'operazione. Questa libertà di forma è un vantaggio pratico, ma comporta anche il rischio, tutt'altro che infrequente, che aziende meno strutturate compilino il documento in modo incompleto, indebolendone così la valenza probatoria proprio nel momento in cui servirebbe.

LA FUNZIONE AI FINI IVA: FATTURAZIONE DIFFERITA E FATTURAZIONE IMMEDIATA

Il DDT nasce come presupposto per l'emissione della fattura differita. L'art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/1972 consente infatti di riepilogare in un'unica fattura tutte le cessioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo cliente, emettendola entro il giorno 15 del mese successivo, a condizione che la consegna o la spedizione dei beni risulti da un documento di trasporto — o da altro documento idoneo a identificare le parti dell'operazione. È una facoltà particolarmente utile per i rapporti di fornitura continuativa, perché evita di dover fatturare ogni singola consegna.

Diverso è il caso della fatturazione immediata: se la fattura viene emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, i beni possono viaggiare scortati dalla fattura stessa, senza necessità del DDT, oppure la fattura può essere emessa separatamente dal trasporto fisico dei beni. Su questo punto la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare 3 aprile 2020, n. 8/E) ha chiarito che, in tale ipotesi, è sufficiente la sola emissione della fattura, anche senza la sua materiale presenza a bordo del mezzo di trasporto. È una distinzione che va spiegata con chiarezza ai clienti: molte imprese continuano a emettere DDT anche quando la fattura immediata renderebbe il documento superfluo, generando duplicazioni documentali non necessarie — utili, va detto, per finalità di controllo logistico interno, ma non richieste dalla norma fiscale.

IL CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Pur nella libertà di forma, il DDT deve contenere alcuni elementi che la norma considera indefettibili:

- la data del documento e la data di consegna o spedizione, che può anche essere successiva alla data di emissione del documento stesso;
- il numero progressivo del documento;
- le generalità complete del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto — denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio, numero di partita IVA o codice fiscale, con l'indicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

Un caso particolare, spesso sottovalutato, riguarda le operazioni con controparti di San Marino: qui il DDT è sempre obbligatorio, a prescindere dalle modalità di fatturazione, e va emesso in triplice copia — una destinata al cedente nazionale, le altre due a scortare i beni nel territorio sammarinese. È un adempimento che si aggiunge alle regole ordinarie previste dal regime IVA di scambi con la Repubblica di San Marino, e che merita un promemoria specifico nelle check-list interne degli studi che seguono clienti con questo tipo di controparti.

Va inoltre ricordato che il DDT non deve necessariamente scortare fisicamente la merce: qualora non accompagni il trasporto, deve comunque essere inviato al destinatario non oltre il giorno della consegna, tramite posta, posta elettronica o DDT elettronico. La progressiva diffusione di soluzioni di trasmissione digitale rende questa modalità sempre più frequente, soprattutto nei rapporti B2B strutturati, e pone il tema — di crescente attualità — della conservazione sostitutiva del documento, su cui torneremo più avanti.

Il DDT come prova contro la presunzione di cessione

Il profilo probabilmente più rilevante sul piano del contenzioso tributario riguarda il ruolo del DDT nel superare le presunzioni di cessione e di acquisto disciplinate dall'art. 53 del D.P.R. 633/1972 (il c.d. Decreto IVA). La norma stabilisce una presunzione legale: si considerano ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività — comprese sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze,

stabilimenti, negozi o depositi — né presso i propri rappresentanti, a meno che non venga dimostrato che tali beni sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, oppure consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato, o in forza di contratti estimatori, di appalto, di trasporto, di mandato, di commissione o di altro titolo che non comporti il trasferimento della proprietà.

Si tratta di una presunzione relativa, ma con un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente: è quest'ultimo a dover dimostrare che la movimentazione dei beni fuori dai locali aziendali non corrisponde a una cessione. Ed è qui che il documento di trasporto assume un ruolo determinante, a condizione — e questo è il punto tecnico su cui vale la pena soffermarsi — che sia integrato con l'indicazione della causale del trasporto. Un DDT che si limiti a descrivere i beni senza specificare la causale (ad esempio “conto lavorazione” o “conto visione”) non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione: la causale è l'elemento che qualifica giuridicamente la movimentazione come non traslativa della proprietà.

In alternativa al DDT integrato con la causale, l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 441/1997 ammette che la prova della consegna a titolo non traslativo risulti dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile, da un apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/1972, oppure da un'annotazione effettuata al momento del passaggio dei beni in uno dei registri IVA previsti dagli articoli 23, 24 e 25 dello stesso decreto, purché tali scritture riportino natura, qualità e quantità dei beni, i dati identificativi del destinatario e la causale del trasferimento. Nella pratica, tuttavia, il DDT causalizzato resta lo strumento più immediato ed è quello che riduce maggiormente il rischio di contestazione in sede di verifica.

LE PRINCIPALI CAUSALI DI TRASFERIMENTO NON TRASLATIVO

Le causali più ricorrenti nella prassi aziendale, e che meritano attenzione in fase di compilazione, sono riconducibili a quattro tipologie principali. Il conto lavorazione riguarda i beni inviati a un fornitore per essere sottoposti a una lavorazione, restando di proprietà del committente: al termine del processo la merce viene riconsegnata nello stato originario oppure trasformata in un prodotto finito ottenuto dalla lavorazione di più beni. Il conto visione riguarda invece la merce inviata al potenziale cliente affinché possa esaminarla prima di un'eventuale decisione d'acquisto, con obbligo di restituzione in caso di mancato perfezionamento della vendita.

Il prestito d'uso copre i beni concessi in uso temporaneo, tipicamente strumentazione o attrezzature impiegate durante lavorazioni presso terzi. Il conto riparazione, infine, riguarda i beni inviati per essere riparati, per i quali è opportuno specificare se si tratti di riparazione in garanzia o fuori garanzia, elemento che ha anche rilevanza ai fini della qualificazione fiscale dell'eventuale successivo rientro. In tutti questi casi, l'indicazione della causale sul DDT non è un dettaglio formale: è l'elemento che permette, in caso di controllo, di ricondurre il movimento di merce a una fattispecie diversa dalla cessione, disinnescando la presunzione dell'art. 53.

CESSIONI CON CONSEGNA A TERZI

Una casistica che genera spesso incertezze operative è quella delle cessioni in cui la consegna materiale dei beni non avviene direttamente dal cedente al cessionario, ma tramite un soggetto terzo — ad esempio l'impresa che ha ricevuto i beni per una lavorazione e li consegna, per conto del committente, al cliente finale. In questa ipotesi, il documento emesso dall'assuntore della lavorazione o dal depositario è comunque idoneo ai fini del differimento della fatturazione, a condizione che riporti, oltre alla data, al numero progressivo, alla descrizione dei beni e alle generalità dell'eventuale incaricato del trasporto, anche gli elementi identificativi dell'assuntore della lavorazione o del depositario, del cessionario terzo acquirente e del committente o depositante cedente.

Una logica analoga si applica alle cessioni con consegna eseguita non direttamente al cessionario ma a un ulteriore soggetto terzo cliente di quest'ultimo: anche in questo caso è possibile avvalersi, per entrambe le cessioni collegate, del medesimo documento di trasporto ai fini della fatturazione differita.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE: IL DDT COME TASSELLO DELLA PROVA DI TRASPORTO

Nelle cessioni intracomunitarie il documento di trasporto assume un ruolo probatorio ulteriore: contribuisce a dimostrare l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro, condizione necessaria per accedere al regime di non imponibilità IVA. Perché una cessione intracomunitaria sia non imponibile devono ricorrere congiuntamente quattro requisiti: l'operazione deve essere a titolo oneroso; i beni devono essere trasportati o spediti in uno Stato membro diverso da quello di partenza, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia

curato dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto; deve realizzarsi l'effettivo trasferimento del diritto di proprietà; sia il cedente sia il cessionario devono rivestire la qualifica di operatori economici. Il venir meno anche di uno solo di questi requisiti fa venire meno la non imponibilità, con conseguente assoggettamento a IVA dell'operazione.

Sul tema della prova, l'Agenzia delle Entrate si è espressa più volte nel corso degli anni (tra le altre, le risoluzioni n. 345/2007, n. 477/2008, n. 19/E/2013 e n. 71/E/2014), individuando un set di documenti che, complessivamente considerati, sono idonei a dimostrare l'avvenuta cessione: la fattura di vendita; l'elenco Intrastat in cui l'operazione è stata riportata; il documento di trasporto, oppure il CMR — la lettera di vettura internazionale disciplinata dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada — firmato dal vettore per presa in carico e dal destinatario per ricevuta, anche in formato elettronico; la documentazione bancaria che attesti l'incasso dei corrispettivi relativi alla cessione; ogni altro documento che attesti gli impegni contrattuali alla base della cessione e del trasporto verso l'altro Stato membro.

Nelle triangolazioni intracomunitarie, il DDT assume un ruolo aggiuntivo: consente di dimostrare la tipologia della cessione e permette al primo cedente italiano di fatturare in regime di non imponibilità, anche quando il primo acquirente è un soggetto IVA nazionale che interviene come promotore della triangolazione. È opportuno segnalare, infine, che la prova del trasferimento intracomunitario può essere fornita anche tramite documenti in formato elettronico, a condizione che offrano le medesime garanzie del documento cartaceo: completezza delle informazioni, integrità, veridicità e immodificabilità dei contenuti, oltre a certezza e definitività della data. È un principio che si sposa con la crescente adozione di piattaforme digitali di gestione della logistica e con l'uso, sempre più diffuso, del DDT elettronico anche nei rapporti domestici.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Trattandosi di un documento rilevante ai fini IVA, il DDT è soggetto all'obbligo di conservazione previsto dall'art. 39 del D.P.R. 633/1972: deve essere conservato fino a quando non si sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, e comunque non oltre il termine ordinario stabilito dall'art. 2220 del codice civile per le scritture contabili, ossia dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. In pratica, il DDT va conservato

per un decennio al pari delle altre scritture contabili, ma qualora sia in corso un accertamento fiscale che lo riguardi, l'obbligo di conservazione si estende fino alla definizione del procedimento, anche oltre il termine decennale. È una regola che ogni studio dovrebbe richiamare esplicitamente nei protocolli di archiviazione consegnati ai clienti, specie quando si opta per la conservazione digitale sostitutiva.

Il regime sanzionatorio: due binari distinti

Sul piano sanzionatorio, la disciplina fiscale non prevede una sanzione specifica per la mancata emissione del DDT in quanto tale: l'assenza del documento rileva, semmai, indirettamente, come elemento che rafforza l'applicazione della presunzione di cessione dell'art. 53 del Decreto IVA, con le conseguenze accertative che ne derivano. Diverso, e spesso meno noto ai clienti non specializzati, è il profilo relativo alla circolazione stradale delle merci, disciplinato dall'art. 46-ter della legge 298/1974.

Situazione riscontrata dagli organi di controllo	Sanzione amministrativa pecuniaria	Ulteriori conseguenze
Impossibilità di esibire la prova documentale del trasporto al momento del controllo	**da € 400 a € 1.200**	Fermo amministrativo del veicolo; restituzione solo dopo esibizione della documentazione e comunque non prima di 60 giorni dall'accertamento
Impossibilità di provare l'esistenza stessa del documento di trasporto	**da € 2.000 a € 6.000**	—

La distinzione tra le due fattispecie è sottile ma rilevante: nel primo caso il trasportatore non è nella condizione di esibire immediatamente la documentazione, che tuttavia esiste ed è

rintracciabile; nel secondo caso, più grave, non è proprio possibile dimostrare che il documento di trasporto sia mai stato emesso. È una differenza che vale la pena chiarire ai clienti che gestiscono flotte proprie o si avvalgono di vettori terzi, perché incide direttamente sull'entità della sanzione applicabile e sulle conseguenze pratiche per il mezzo fermato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE PER LA PRATICA PROFESSIONALE

Il documento di trasporto, pur restando un adempimento “a forma libera”, si colloca all'incrocio di più discipline: quella IVA della fatturazione differita, quella delle presunzioni di cessione, quella degli scambi intracomunitari e quella, spesso trascurata dal professionista tributario, della circolazione stradale delle merci. Per l'impresa, e per il consulente che la assiste, la raccomandazione operativa principale resta la stessa: curare la completezza del documento — dati identificativi delle parti, descrizione puntuale dei beni, numerazione progressiva e, soprattutto, indicazione della causale nelle movimentazioni non traslative — e strutturare un processo di conservazione decennale coerente con l'art. 39 del D.P.R. 633/1972. Un DDT compilato con rigore non è soltanto un adempimento amministrativo: è la prima linea di difesa dell'impresa in caso di verifica, e spesso l'unico elemento in grado di ribaltare, a favore del contribuente, una presunzione che la legge pone altrimenti a suo sfavore.

Le prossime scadenze

15 settembre 2026

IMPOSTE DIRETTE – TRASMISSIONE MODELLO 730

Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.

16 settembre 2026

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Entro il 16 del mese scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, altri redditi di capitale, appalti/subappalti, oltre alle ritenute dei condomini (se ≥ €500) e quelle sulle locazioni brevi. Se le ritenute su lavoro autonomo non superano €100, il versamento slitta al mese successivo, comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IMPOSTE DIRETTE – RATEIZZAZIONE MOD. REDDITI 2026

I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.

IMPOSTE DIRETTE – MOD. 770 MENSILE

Termine di versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente.

25 settembre 2026

IVA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

30 settembre 2026

IMPOSTE DIRETTE – TRASMISSIONE 730

Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

IMPOSTA DI BOLLO – FATTURA ELETTRONICA

Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2026 di importo inferiore a € 5.000.

Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2026 di importo superiore a € 5.000.

COLLEGAMENTO POS-RT

Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 31.07.2026.

IVA – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE

Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 2° trimestre 2026.

IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.